[redacted]

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE

Il Giudice [redacted]
Rilevato che nel procedimento in epigrafe indicato, alla luce del disposto di cui all'art. 5 *quater* D.Lgs. n. 28 del 2010, sono ravvisabili plurimi indici di mediabilità in considerazione:

- dell'anno di iscrizione a ruolo del procedimento;
- del numero delle parti in causa:
- della natura degli interessi coinvolti;
- della presumibile durata del giudizio (anche in considerazione della necessità di ricalendarizzazione del ruolo del giudice che, a seguito di una significativa scopertura di organico e del trasferimento di altro magistrato presso diverso Ufficio, si trova a gestire un doppio ruolo contenzioso civile);
- dei costi correlati al giudizio (con specifico riguardo all'incidenza percentuale rispetto al bene della vita coinvolto nel procedimento);

Rilevato che la Riforma Cartabia ha introdotto numerosi incentivi fiscali per chi utilizza le procedure di mediazione, tra cui quella demandata. In particolare, con i due DD.MM. del 01.80.2023, pubblicati il 07.08.2023 in vigore dal 22.08.2023, gli incentivi fiscali sono stati disciplinati in tal modo:

- esenzione da imposta di registro fino a 100.000,00 Euro, come previsto dall'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 novellato;
- esenzione da spese, imposta di bollo e tasse, come disciplinato all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010;
- incentivo fiscale previsto all'art. 20 D.Lgs. 28/2010 e concretizzato dai citati D.D.M.M. del 01.08.2023, pubblicati il 07.08.2023 e in vigore dal 22.08.2023;

Considerato che la parte (persona fisica o impresa) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta in caso svolga la procedura di mediazione nelle seguenti misure:

- fino a 600,00 Euro sull'indennità pagata all'Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto a 300,00 Euro se la procedura si conclude con un mancato accordo);
- fino a 600,00 Euro sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo (ridotto a 300,00 Euro se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali;
- fino a 518,00 Euro sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata. Tale credito è utilizzabile anche qualora si svolgano più procedure

nell'arco di un anno, cumulandosi fino ad un importo massimo annuale di 2.400,00 Euro per le persone fisiche e di 24.000,00 Euro per le persone giuridiche;

Ritenuto che:

- la mediazione è la sede deputata alla gestione dei conflitti della più varia natura, dalla quale possono emergere ipotesi e soluzioni conciliative ad hoc tendenti a dare massimo rilievo all'autonomia privata e capaci di portare ciascuna parte a raggiungere il miglior risultato possibile per la cura di propri interessi;
- in sede di mediazione le parti hanno l'opportunità di confrontarsi tramite un dialogo aperto e costruttivo, guidato e accompagnato da un terzo esperto nella risoluzione stragiudiziale delle liti, che mira al componimento degli interessi e delle posizioni contrapposte;

Considerato che sono sussistenti i presupposti di diritto e di fatto ai sensi dell'art. 5 *quater*, del D.Lgs. n. 28 del 2010;

P.Q.M.

Dispone che le parti esperiscano **tentativo effettivo di mediazione**, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28 del 2010, con onere di impulso a carico della parte più diligente entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

Rende noto che:

- l'esplicito riferimento operato dall'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 28 del 2010 alla circostanza che *"nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati"* implica la **necessaria comparizione personale della parte**, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri;
- il tentativo di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 e art. 5 *quater* del D.Lgs. n. 28 del 2010 è da ritenersi obbligatorio, essendo previsto in entrambi i casi a pena di improcedibilità dell'azione;

Avverte che

- il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. e che il **comportamento delle parti** in relazione all'avveramento della condizione di procedibilità, nonché in relazione al fattivo apporto al buon esito della trattativa per la risoluzione della lite, potrà essere valutato dal giudice per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., nonché per l'applicazione dell'**art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.**

- in caso di rifiuto della proposta transattiva che sarà poi interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l'art. 13 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e le conseguenze ivi previsti in punto di spese;

Conferma la trattazione della causa all'udienza fissata;

Invita le parti, nella prospettiva del fattivo apporto al buon esito della trattativa, con riserva di valutazione del comportamento tenuto nel corso della mediazione demandata, a:

- Redigere una **proposta di soluzione bonaria della controversia**, da sottoporre al confronto con l'altra parte in sede di primo incontro di mediazione e ad allegare le stesse al verbale redatto in tale sede;
- Depositare nota almeno dieci giorni prima dell'udienza, che dovrà contenere **informazioni** in merito all'eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo o, in caso di partecipazione attiva delle parti, del verbale redatto in sede di incontro con i relativi allegati contenenti le proposte conciliative fatte da ciascuna parte;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Tivoli, 13.02.2025

Il Giudice

[redacted]